



Bruxelles, 22.8.2022
COM(2022) 403 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa all'istituzione di un gruppo di lavoro in materia di cooperazione allo sviluppo

ALLEGATO

Decisione del comitato misto UE-Mongolia che istituisce il gruppo di lavoro specializzato in materia di cooperazione allo sviluppo e ne adotta il mandato

IL COMITATO MISTO UE-MONGOLIA,

visto l'accordo quadro di cooperazione e partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 56, paragrafo 4, e l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento interno del comitato misto UE-Mongolia,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di assistere il comitato misto UE-Mongolia nello svolgimento dei suoi compiti e a tale riguardo consentire discussioni a livello di esperti sui principali settori che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo, è opportuno istituire un gruppo di lavoro specializzato in materia di cooperazione allo sviluppo.
- (2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del suo regolamento interno, il comitato misto può decidere di adottare decisioni mediante procedura scritta, se le circostanze lo richiedono.
- (3) È opportuno adottare la presente decisione affinché il gruppo di lavoro specializzato sia rapidamente operativo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È istituito il gruppo di lavoro specializzato in materia di cooperazione allo sviluppo. Il mandato del gruppo di lavoro specializzato che figura in allegato è adottato.

Fatto a ..., il

Per il comitato misto UE-Mongolia

Il presidente

ALLEGATO

Mandato del gruppo di lavoro specializzato in materia di cooperazione allo sviluppo istituito a norma dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra

Articolo 1

Composizione, presidenza e obiettivo

- (1) Il gruppo di lavoro specializzato in materia di cooperazione allo sviluppo è composto da rappresentanti di livello adeguato dell'Unione e della Mongolia ed è copresieduto da un rappresentante del servizio competente della Commissione europea e da un rappresentante del servizio responsabile della Mongolia.
- (2) L'obiettivo di questo gruppo di lavoro specializzato è esaminare e discutere il portafoglio di cooperazione allo sviluppo UE-Mongolia, in particolare gli sviluppi pertinenti nei progetti e nei programmi, nonché le questioni e le politiche settoriali connesse agli ambiti prioritari del programma indicativo pluriennale per la Mongolia.

Articolo 2

Riunioni

- (1) Il gruppo di lavoro specializzato si riunisce una volta all'anno, preferibilmente prima della riunione del comitato misto. Se non diversamente convenuto dalle parti le riunioni si svolgono in Mongolia, in una data fissata di comune accordo. D'intesa tra le parti, su richiesta di una di esse si possono indire riunioni aggiuntive del gruppo di lavoro in materia di cooperazione allo sviluppo.
- (2) Ove le parti siano d'accordo, le riunioni possono svolgersi mediante videoconferenza.

Articolo 3

Delegazioni

- (1) Prima di ogni riunione le parti si informano reciprocamente sulla composizione prevista della propria delegazione.
- (2) I copresidenti, d'intesa con le parti, possono invitare esperti o rappresentanti di altri organismi a partecipare alle riunioni in veste di osservatori o per fornire informazioni su un determinato argomento. Le parti concordano i termini e le condizioni alle quali tali osservatori e rappresentanti di altri organismi possono partecipare alle riunioni.

Articolo 4

Informazioni al pubblico

- (1) Le riunioni del gruppo di lavoro in materia di cooperazione allo sviluppo non sono pubbliche, salvo diversa decisione di entrambi i copresidenti. Se una parte comunica informazioni ritenute riservate al gruppo di lavoro, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.
- (2) Se lo ritiene opportuno, il gruppo di lavoro può rilasciare dichiarazioni e relazioni destinate al pubblico.

Articolo 5
Segretariato

Un rappresentante del servizio competente della Commissione europea e un rappresentante del servizio competente della Mongolia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del gruppo di lavoro in materia di cooperazione allo sviluppo.

Articolo 6
Ordine del giorno delle riunioni

- (1) Il progetto di ordine del giorno è discusso e approvato congiuntamente dalle due parti almeno tre settimane prima della data di ciascuna riunione.
- (2) La versione definitiva dell'ordine del giorno è approvata dai copresidenti all'inizio della riunione.

Articolo 7
Verbale

- (1) Le conclusioni delle riunioni sono concordate dai copresidenti. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulle conclusioni, tale divergenza è comunicata al comitato misto.
- (2) I copresidenti (o i loro rappresentanti) presentano le principali conclusioni al comitato misto.
- (3) I segretari redigono congiuntamente un progetto di verbale, preferibilmente al termine della riunione o, al più tardi, entro 30 giorni di calendario dalla data della riunione.
- (4) Previo accordo di entrambe le parti, il verbale è approvato mediante procedura scritta.

Articolo 8
Decisioni

- (1) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento interno del comitato misto, il gruppo di lavoro in materia di cooperazione allo sviluppo ha poteri decisionali in quanto gruppo di lavoro specializzato. Esso riferisce al comitato misto in merito alle sue attività dopo ogni riunione e può rivolgergli raccomandazioni.
- (2) Le decisioni del gruppo di lavoro in materia di cooperazione allo sviluppo recano il titolo "Decisione del ..." seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.
- (3) Qualora richiesto dalle circostanze, il gruppo di lavoro specializzato può adottare le proprie decisioni mediante procedura scritta.
- (4) Le decisioni del gruppo di lavoro specializzato sono redatte in due copie facenti fede, firmate da entrambi i copresidenti.
- (5) Le parti possono pubblicare le decisioni del gruppo di lavoro specializzato nelle rispettive gazzette ufficiali.

Articolo 9

Spese

- (1) Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro specializzato, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni. Ciascuna parte si fa carico delle spese sostenute per l'interpretazione durante le riunioni e la traduzione.
- (2) La parte che ospita la riunione si fa carico delle spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti.

Articolo 10

Modifica del mandato

Il presente mandato può essere modificato di comune accordo dalle parti. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato misto, quest'ultimo può anche modificare il mandato del gruppo di lavoro specializzato.